



RITENUTE NON CERTIFICATE: L'AGENZIA CAMBIA POSIZIONE

Come noto, i professionisti devono ricevere dai propri committenti sostituti d'imposta la certificazione attestante i compensi percepiti e le ritenute di acconto trattenute nel periodo d'imposta.

Con la Risoluzione n. 68/E/2009, l'Agenzia delle Entrate, mutando la posizione sino ad oggi assunta, precisa che è possibile scomputare dall'IRPEF le ritenute sui redditi di lavoro autonomo subite, anche in assenza della prescritta certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta.

LE RITENUTE SUBITE DAL PROFESSIONISTA

L'esercente arti e professioni che effettua prestazioni nei confronti di:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| ⇒ imprese individuali; | ⇒ società di persone e di capitali; |
| ⇒ studi associati; | ⇒ condomini; |
| ⇒ enti pubblici e privati; | ⇒ altri esercenti arti e professioni; |

sconta sul compenso percepito una ritenuta IRPEF, a titolo di acconto, pari al 20% del totale imponibile.



Sono esonerati dall'applicazione della ritenuta di acconto i soggetti privati (si pensi, ad esempio, al compenso corrisposto da un soggetto privato al proprio geometra).

La ritenuta IRPEF, esposta nella fattura del professionista, deve essere versata dal committente sostituto d'imposta all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso al professionista.

La ritenuta deve considerarsi quale acconto delle imposte che il professionista è tenuto a versare nel mese di giugno/luglio dell'anno successivo, in sede di dichiarazione dei redditi.

LA CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE OPERATE

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di percezione dei compensi, i professionisti devono ricevere dai propri committenti sostituti d'imposta la certificazione attestante i compensi percepiti e le ritenute effettuate nei loro confronti (si veda la [circolare n. 4/2009](#)).

L'Agenzia delle Entrate, in assoluta controtendenza rispetto alla dottrina ed alla giurisprudenza di merito, nel corso di una videoconferenza tenutasi il 19.5.2007 aveva precisato che le ritenute di acconto subite possono essere scomputate del reddito dei professionisti soltanto se:

- sono state effettivamente operate dal sostituto;
- detta circostanza è attestata dalla certificazione consegnata al lavoratore autonomo.

In sostanza, secondo le Entrate, pur in presenza di adeguata documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute, il professionista *"non è legittimato ad autoliquidare l'imposta (...) scomputando le ritenute sulla base della propria documentazione (parcella e registro cronologico delle movimentazioni finanziarie), trattandosi di documentazione non proveniente dal sostituto d'imposta e pertanto non idonea ad attestare il prelievo tributario da lui operato."*

Con la recentissima Risoluzione n. 68/E/2009, l'Agenzia delle Entrate ha drasticamente mutato la predetta posizione.

Infatti, è stato precisato che i professionisti, **come pure gli agenti ed i rappresentanti di commercio**, che non sono in possesso della certificazione prescritta, possono comunque scomputare le ritenute subite con l'esibizione congiunta della fattura e della documentazione bancaria comprovante che le somme sono state incassate al netto della ritenuta, così come risulta dalla fattura esibita.

Nell'ipotesi in cui la fattura e la documentazione rilasciata da banche e intermediari finanziari siano prodotte in sede di controllo formale delle dichiarazioni (prodromico ai c.d. avvisi bonari), viene altresì previsto che, oltre alla suddetta documentazione, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 47, DPR 445/2000), ove il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che *“la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente registrata e che, a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.”*



Come esplicitamente sostenuto nella Risoluzione in esame, la predetta documentazione assume un valore probatorio analogo a quello della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta.

Pertanto, in tutti i casi in cui il professionista/agente non sia in grado, in sede di contraddittorio scaturito a seguito di controllo formale della dichiarazione (ex art. 36-ter, DPR 600/1973), per le più varie ragioni, di esibire la certificazione del sostituto, egli non perde il diritto allo scomputo delle ritenute subite ma non certificate, a condizione che sia in grado di produrre la seguente documentazione alternativa:

- 1) copia della fattura emessa (in cui è indicato l'ammontare della relativa ritenuta);
- 2) idonea documentazione bancaria attestante che le somme sono state incassate al netto della ritenuta di acconto;
- 3) dichiarazione sostitutiva di notorietà nella quale il contribuente attesti, sotto la propria responsabilità, che la documentazione prodotta, ossia i punti 1) e 2), è riferita esclusivamente alla fattura e che a fronte della stessa non sussistono altri pagamenti da parte del sostituto.

PAGAMENTO DELLE FATTURE IN CONTANTI

In assenza della documentazione bancaria (ad esempio, quando la fattura viene saldata per contanti), parrebbe possibile produrre all'Amministrazione finanziaria:

- copia della fattura quietanzata;
- la citata dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'importo effettivamente percepito. ■